COMUNE DI PALU'
- 9 SET. 2025
Prot. N. 3030
Cat. 10 Cl.

AVEPA
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI

REGIONE DEL VENETO

Prot. vedi file segnatura.xml **del** vedi file segnatura.xml Class.: VI/7 Fasc.: 2025-VI/7.1346 Allegati: /

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

COMUNE DI PALU'
palu@cert.ip-veneto.net

Oggetto: **Informativa a seguito della segnalazione di danni all'agricoltura causati da avversità. D.Lgs n. 102/2004. DGR n. 944/2024**

In riferimento alla segnalazione in oggetto presentata da codesto Comune alla scrivente Agenzia in data 05.09.2025 (prot. n. 204183), si comunica quanto segue.

Gli interventi pubblici per i danni all'agricoltura causati da avversità (organismi nocivi compresi) sono disciplinati dal D.Lgs n. 102/2004 e s.m.i. e dalle relative disposizioni applicative regionali, da ultimo definite dalla Regione del Veneto con DGR n. 944/2024. Le suddette norme danno priorità agli interventi assicurativi e mutualistici agevolati dal sostegno pubblico, in particolare le risorse per la gestione del rischio stanziate dalla Politica agricola comune 2023-2027 (Regolamento UE n. 2115/2021). Gli interventi compensativi, ovvero gli aiuti diretti alle imprese danneggiate sono attivabili solo per le avversità, le produzioni e le strutture non ammissibili all'assicurazione e/o ai fondi di mutualizzazione agevolati, secondo quanto stabilito dal Piano per la gestione del rischio in agricoltura (PGRA) adottato ogni anno dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Secondo quanto stabilito dal PGRA 2025, adottato dal MASAF con DM n. 78328/2025, quasi tutte le produzioni e le strutture sono ammissibili alle assicurazioni o ai fondi di mutualizzazioni agevolati e per tutte le avversità; fanno eccezione solo i fabbricati (magazzini, allevamenti, ecc.), i beni in essi custoditi (attrezzature, foraggi, ecc.), le serre/tunnel mobili, le sistemazioni idraulico-agrarie e gli impianti di irrigazione.

Quindi, solo nel caso di **danni alle strutture e alle scorte** sopra indicate e se ricorrono le condizioni stabilite dal D.Lgs n. 102/2004 (valore del danno superiore al 30 % del valore della produzione ordinaria della zona colpita), la scrivente Agenzia presenterà alla Regione del Veneto la proposta di richiesta al MASAF di attivazione degli interventi compensativi. In questi casi, se non già fatto, entro 10 giorni dall'evento le imprese devono presentare allo scrivente Sportello la segnalazione dei danni utilizzando il modello disponibile nel sito internet di AVEPA (www.avepa.it/servizi/competenze-regionali-delegate/avversita). È molto importante indicare nella segnalazione la tipologia di beni danneggiati e il valore complessivo del danno, se possibile supportato da una stima (anche sintetica) di un tecnico abilitato e/o da un preventivo di una ditta fornitrice di beni e servizi riparatori. Dell'eventuale accoglimento da parte del MASAF della richiesta di attivazione degli interventi compensativi ne verrà data notizia nel sito internet di AVEPA (al link sopra indicato); in tale caso le imprese agricole danneggiate (iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA - codice ATECO A.01) potranno presentare ad AVEPA una domanda di aiuto.

Per i **danni alle produzioni** può essere sufficiente una segnalazione cumulativa da parte del Comune e/o di una Associazione di categoria. La scrivente Agenzia provvederà ad acquisire autonomamente informazioni sulla loro entità e sulla zona colpita, le quali verranno trasmesse all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) per l'applicazione delle agevolazioni previdenziali previste dalla legge e di competenza dello stesso Istituto, a favore delle imprese danneggiate.

SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VERONA
37137 Verona (VR) · via Sommacampagna 63/H
tel. 045 8636711 · fax 045 8636750
sportello.vr@avepa.it · sp.vr@cert.avepa.it
codice fiscale: 90098670277

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

In ogni caso, sia per i danni alle produzioni che per quelli alle strutture, è utile la segnalazione da parte del Comune che costituisce attestazione dell'evento da parte dell'autorità locale.

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti in merito alla presente comunicazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Misure di superficie (Sara Birtele, tel. 045 8636723, sara.birtele@avepa.it; Andrea Marcolungo, tel. 045 8636743, andrea.marcolungo@avepa.it).

Distinti saluti

Il Dirigente
(sottoscritto con firma digitale)

SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI VERONA
37137 Verona (VR) · via Sommacampagna 63/H
tel. 045 8636711 · fax 045 8636750
sportello.vr@avepa.it · sp.vr@cert.avepa.it
codice fiscale: 90098670277

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001